



**Contratto n. 126 del 30 maggio 2023**

**AZIENDA OSPEDALIERA**

**“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”**

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO**

**CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA**

**FORNITURA QUINQUENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER  
ULTERIORI TRE ANNI DI MATERIALE PER DIALISI PERITONEA-  
LE PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA PER  
L'U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDA-  
LIERA VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO – DELIBERA 1314  
DEL 2 AGOSTO 2022 - LOTTO 1- CIG: 88504251C2**

**TRA**

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente  
nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Walter MESSINA,

nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29 dicembre 2022, ed in tale  
qualità Legale Rappresentante dell'Azienda, presso la quale è domiciliato in  
ragione della sua carica che verrà chiamata per brevità “Azienda Ospedaliera”

**E**

La Ditta **BAXTER S.P.A.**, con sede legale in Via del Serafico 89 -00142,  
Roma, Codice Fiscale: 00492304583 e Partita I.V.A.: 00907371009, indirizzo  
PEC: baxterbids@pec.baxter.com, iscritta al Registro delle Imprese presso la  
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma con il  
numero di Repertorio Economico Amministrativo 323287, rappresentata ai fini

del presente atto dal Dott. Roberto Monguzzi ,

che interviene nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'impresa - parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “ *Ditta, Fornitore, Impresa aggiudicataria o soggetto aggiudicatario o Appaltatore*”.

### PREMESSO

- ◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 1136 del 02 agosto 2021 l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Ente di Diritto Pubblico con sede legale in viale Strasburgo n. 233 c.a.p. 90146 Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05841780827, ha disposto di indire una procedura di gara mediante procedura Aperta per la fornitura quinquennale con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni di Materiale per Dialisi Peritoneale per pazienti con insufficienza renale cronica per l'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo - ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. N. 50/2016, di alle condizioni stabilite dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e capitolato tecnico approvati con lo stesso provvedimento;
- ◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 1314 del 2 agosto 2022 è stata affidata alla Ditta **BAXTER S.P.A.**, con sede legale in Via del Serafico 89 - 00142, Roma, Codice Fiscale: 00492304583 e Partita I.V.A.: 00907371009, la fornitura quinquennale con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni di Materiale per Dialisi Peritoneale per pazienti con insufficienza renale cronica per l'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo - alle seguenti condizioni risultanti

dall'offerta economica della Ditta:

♦ **Lotto n. 1: Trattamento dialitico peritoneale per pazienti con malnutrizione calorico-proteica e deficit di ultrafiltrazione – CIG: 88504251C2** - importo complessivo della fornitura pari ad € **1.373.286,00** (unmilionetrecentosettantatremiladuecentoottantasei) I.V.A. al 4% esclusa, in forza del seguente prospetto:

VO-CE	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto complessivo annuo (a)	Prezzo unitario I.V.A ESCLUSA (c)	Importo complessivo annuale (axc)	I.V.A. percentuale da applicare
1	Scambi in Dialisi Peritoneale Ambulatoriale Continua (CAPD)	7.300	€ 9,95030	€ 72.637,20	4%
2	Trattamenti in Dialisi peritoneale Automatizzata (APD)	3.700	€ 54,60	€ 202.020,00	4%

♦ **VOCE 1 - SCAMBI IN DIALISI PERITONEALE AMBULATORIALE CONTINUA (CAPD)**

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
1	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5260G	10579	5	€ 8,00	€ 40,00	€ 43.792,00	4%	036164907	N/A
2	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5262G	10577	5	€ 8,00	€ 40,00		4%	037175066	N/A
3	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5264G	10580	5	€ 8,00	€ 40,00		4%	037175217	N/A
4	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5284G	10581	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	034415125	N/A
5	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5285G	10583	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	034415240	N/A
6	Physioneal 35 - Sistema Twin Bag per CAPD	LPB5888	10585	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	034415885	N/A
7	Physioneal 35 - Sistema Twin Bag per CAPD	LPB5889	10582	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	036164150	N/A
8	Physioneal 35 - Sistema Twin Bag per CAPD	LPB5879	10584	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	036164376	N/A
9	Extraneal - Sistema Twin Bag	LPB5268	10586	5	€ 12,40	€ 62,00	€ 11.321,20	4%	033302100	N/A
10	Extraneal - Sistema Twin Bag	LPB5270	39624	4	€ 12,40	€ 49,60		4%	033302148	N/A

11	Nutrineal PD4-Sistema Twin Bag	LPB9656L	10591	5	€ 8,00	€ 40,00	€ 7.304,00	4%	029204043	N/A
----	--------------------------------	----------	-------	---	--------	---------	------------	----	-----------	-----

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
12	Miniset 24 cm	R5C4482	10575	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960257/R	F020280
13	Tappino per Miniset	SPC4466	10569	60	€ 1,00	€ 60,00	€ 7.300,00	4%	344949/R	F020280
14	Adattatore in titanio	SPC4129	10578	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344955/R	F020280
15	Conchiglia	SPC4211	10570	60	€ 0,40	€ 24,00	€ 2.920,00	4%	344952/R	F020280
16	Sacca di drenaggio da 3 litri	XMC4284	10592	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344975/R	F020280
17	Asta appendi-sacca da tavolo	LCLC329	20520	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
18	Morsetto per asta da tavolo	LCLC330	20521	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
19	Piastra scaldasacche	1510WTPV3	10587	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	1267032/R	Z12030305
20	Dinamometro per sacca	SABN04100 010000	9361	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
21	Clamp blu per sacca	SPC4527	39571	12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344967/R	F020280
22	Kit medicazione asola cutanea	2DRCAPDER1	39572	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
23	Kit cambio set	2DRCSTER	39573	10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
24	Kit cambio sacca	DR30CSTER	39574	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	1384/R	Assemblato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 (D.Lgs 24 feb. 97 n. 46 e s.m. e i.)
25	Disinfettante per cute a base di Clorexidina 2% 500 ml / 1000 ml	PF37325	40364 (500 ml) / 40365 (1000 ml)	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	N/A	N/A
26	Amukine Med 0,05% spray 200 ml	419414	40103	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	0321920 41	N/A

**♦ VOCE 2 - TRATTAMENTI IN DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD)**

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
1	Soluzione per Dialisi Peritoneale Baxter – Sacca singola per APD	LPB5215R	10566	2	€ 7,00	€ 14,00	€ 38.850,00	4%	0315032 95	N/A
2	Soluzione per Dialisi Peritoneale Baxter – Sacca singola per APD	LPB5225R	10568	2	€ 7,00	€ 14,00		4%	0315033 07	N/A
3	Soluzione per Dialisi Peritoneale Baxter – Sacca singola per APD	LPB5235R	10567	2	€ 7,00	€ 14,00		4%	0315033 19	N/A

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
4	Physioneal 40 – Sacca singola per APD	LCB5291RC	10560	4	€ 6,75	€ 27,00	€ 49.950,00	4%	034415101	N/A
5	Physioneal 40 – Sacca singola per APD	LCB5293RC	10561	4	€ 6,75	€ 27,00		4%	034415226	N/A
6	Fixioneal 40 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8280	10557	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	036567978	N/A
7	Fixioneal 40 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8281	10558	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	036573234	N/A
8	Fixioneal 40 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8282	10559	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	036573487	N/A
9	Fixioneal 35 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8277	10554	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	036567232	N/A
10	Fixioneal 35 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8278	10555	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	036567485	N/A
11	Fixioneal 35 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8279	10556	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	036567737	N/A
12	Extraneal – Sacca singola	LPB4938R	10564	5	€ 12,40	€ 62,00	€ 22.940,00	4%	033302086	N/A
13	Extraneal – Sacca singola	LPB4945R	10565	4	€ 12,40	€ 49,60		4%	033302124	N/A
14	Nutrineal PD4	LPB9674R	10563	4	€ 8,00	€ 32,00	€ 14.800,00	4%	029204082	N/A
15	Miniset 24 cm	R5C4482	10575	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960257/R	F020280
16	Tappino per Miniset	SPC4466	10569	60	€ 1,00	€ 60,00	€ 3.700,00	4%	344949/R	F020280
17	Adattatore in titanio	SPC4129	10578	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344955/R	F020280
18	Conchiglia	SPC4211	10570	60	€ 0,40	€ 24,00	€ 1.480,00	4%	344952/R	F020280
19	Homechoice Claria cyclor per APD con nuova pompa a scorrimento	5C6M40	39669	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	1949168/R	Z12090101
20	Modem cellulare 4G	5H32408	9368	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
21	Prolunga per linea paziente	R5C4480F	39671	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	1524026/R	F020280
22	Set Homechoice a 4 vie	R5C4479	20510	30	€ 19,00	€ 570,00	€ 70.300,00	4%	960317/R	F020280
23	Set Homechoice a 8 vie	R5C4478	20511	30	€ 19,00	€ 570,00		4%	960275/R	F020280
24	Set Homechoice pediatrico a 4 vie	R5C8303	39672	30	€ 19,00	€ 570,00		4%	960298/R	F020280
25	Piovra a 5 vie	R5C4427	39575	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960335/R	F020280

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
26	Sacca di drenaggio da 15 litri	M2MC4145 M	39577	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960562/R	F020280
27	Tanica di drenaggio da 25 litri	PL4122	10576	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
28	Rubinetto per tanica di drenaggio	PL1394	20518	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
29	Carrello per Homechoice	LC371B	20519	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
30	Kit medicazione asola cutanea	2DRCAPDER 1	39572	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
31	Kit Cambio set	2DRCSTER	39573	10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
32	Kit cambio sacca	DR30CSTER	39574	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	1384/R	Assemblato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 (D.Lgs 24 feb. 97 n. 46 e s.m. e i.)
33	Disinfettante per cute a base di Clorexidina 2% 500 ml / 1000 ml	PF37325	40364 (500 ml) / 40365 (1000 ml)	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	N/A	N/A
34	Amukine Med 0,05% spray 200 ml	419414	40103	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	0321920 41	N/A

- ♦ l'Impresa **BAXTER S.P.A.**, con sede legale in Via del Serafico 89 - 00142, Roma, Codice Fiscale: 00492304583 e Partita I.V.A.: 00907371009, per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la “Fornitura” oggetto del presente contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;
- ♦ l'“Azienda Ospedaliera” ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;
- ♦ la “Azienda Ospedaliera”, con la suddetta deliberazione n. 1314 del 2 agosto 2022, esecutiva, ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per la “Fornitura” in questione e dato mandato alla competente

Unità Operativa Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti prope-  
deutici alla stipula del relativo contratto di detta “Fornitura”;

- ◆ che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” ha provveduto alla verifica del possesso in capo all’appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; in particolare ha richiesto la seguente documentazione: Iscrizione presso la competente Camera di Commercio – DURC - Accertamento presso l’Agenzia delle Entrate - Casellario persone fisiche e giuridiche – Certifica- to fallimentare – Casellario Informatico. Per quanto riguarda le Informa- zioni Antimafia, questa Amministrazione ha inviato in data 16 marzo 2023 la relativa richiesta al Sistema automatizzato B.D.N.A., pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;

- ◆ che la Ditta **BAXTER S.P.A.** ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva n. 1897743 in data 9 agosto 2022 di € 54.931,44 (Euro cinquantaquattromila- novecentotrentuno/44), rilasciata dall’Istituto ELBA Compagnia di Assicu- razioni e Riassicurazioni S.p.A.", Agenzia di GALGANO S.P.A. - Milano, avvalendosi della facoltà di riduzione ai sensi dell’art.93, comma 7 del Co- dice appalti;

- ◆ che la Ditta **BAXTER S.P.A.** non ricorre all’istituto del subappalto;

- ◆ che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.

**Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue:-**

#### **Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati**



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "Fornitore";

## **- Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione**

La Stazione appaltante, per il tramite del Dott. Aldo ALBANO, nella qualità sopra detta, affida la fornitura delle seguenti apparecchiature di cui alla Gara a Procedura Aperta, indetta con propria deliberazione del Direttore Generale n° 1136 del 02 agosto 2021 del e aggiudicati definitivamente con propria deliberazione del Direttore Generale n°1314 del 2 agosto 2022 alla Ditta **BAXTER S.P.A.**, che nella persona di Roberto Monguzzi irrevocabilmente accetta e si obbliga senza riserva alcuna, la fornitura con le caratteristiche definite Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero, se migliorative a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, del **lotto n.1** alle seguenti condizioni risultanti dall'offerta economica della Ditta:

♦ **Lotto n. 1: Trattamento dialitico peritoneale per pazienti con malnutrizione calorico-proteica e deficit di ultrafiltrazione – CIG: 88504251C2 - importo complessivo della fornitura pari ad € 1.373.286,00 (unmilionetrecentosettantatremiladuecentoottantasei) I.V.A. al 4% esclusa.** Secondo il seguente prospetto:

VOCE	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto complessivo annuo (a)	Prezzo unitario I.V.A ESCLUSA (c)	Importo complessivo annuale (axc)	I.V.A. percentuale da applicare
1	Scambi in Dialisi Peritoneale Ambulatoriale Continua (CAPD)	7.300	€ 9,95030	€ 72.637,20	4%
2	Trattamenti in Dialisi peritoneale Automatizzata (APD)	3.700	€ 54,60	€ 202.020,00	4%

# ◆ VOCE 1 - SCAMBI IN DIALISI PERITONEALE

## AMBULATORIALE CONTINUA (CAPD)

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
1	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5260G	10579	5	€ 8,00	€ 40,00	€ 43.792,00	4%	036164907	N/A
2	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5262G	10577	5	€ 8,00	€ 40,00		4%	037175066	N/A
3	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5264G	10580	5	€ 8,00	€ 40,00		4%	037175217	N/A
4	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5284G	10581	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	034415125	N/A
5	Physioneal 40 - Sistema Twin Bag per CAPD	LCB5285G	10583	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	034415240	N/A
6	Physioneal 35 - Sistema Twin Bag per CAPD	LPB5888	10585	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	034415885	N/A
7	Physioneal 35 - Sistema Twin Bag per CAPD	LPB5889	10582	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	036164150	N/A
8	Physioneal 35 - Sistema Twin Bag per CAPD	LPB5879	10584	4	€ 8,00	€ 32,00		4%	036164376	N/A
9	Extraneal - Sistema Twin Bag	LPB5268	10586	5	€ 12,40	€ 62,00	€ 11.321,20	4%	033302100	N/A
10	Extraneal - Sistema Twin Bag	LPB5270	39624	4	€ 12,40	€ 49,60		4%	033302148	N/A
11	Nutrineal PD4-Sistema Twin Bag	LPB9656L	10591	5	€ 8,00	€ 40,00	€ 7.304,00	4%	029204043	N/A
12	Miniset 24 cm	R5C4482	10575	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960257/R	F020280
13	Tappino per Miniset	SPC4466	10569	60	€ 1,00	€ 60,00	€ 7.300,00	4%	344949/R	F020280
14	Adattatore in titanio	SPC4129	10578	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344955/R	F020280
15	Conchiglia	SPC4211	10570	60	€ 0,40	€ 24,00	€ 2.920,00	4%	344952/R	F020280
16	Sacca di drenaggio da 3 litri	XMC4284	10592	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344975/R	F020280
17	Asta appendisacca da tavolo	LCLC329	20520	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
18	Morsetto per asta da tavolo	LCLC330	20521	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
19	Piastra scaldasacche	1510WTPV3	10587	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	1267032/R	Z12030305
20	Dinamometro per sacca	SABN04100010000	9361	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
21	Clamp blu per sacca	SPC4527	39571	12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344967/R	F020280
22	Kit medicazione asola cutanea	2DRCAPDER1	39572	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
23	Kit cambio set	2DRCSTER	39573	10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
24	Kit cambio sacca	DR30CSTER	39574	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	1384/R	Assemblato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 (D.Lgs 24 feb. 97 n. 46 e s.m. e i.)
25	Disinfettante per cute a base di Clorexidina 2% 500 ml / 1000 ml	PF37325	40364 (500 ml) / 40365 (1000 ml)	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	N/A	N/A
26	Amukine Med 0,05% spray 200 ml	419414	40103	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	0321920 41	N/A

**◆ VOCE 2 - TRATTAMENTI IN DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD)**

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
1	Soluzione per Dialisi Peritoneale Baxter – Sacca singola per APD	LPB5215R	10566	2	€ 7,00	€ 14,00	€ 38.850,00	4%	0315032 95	N/A
2	Soluzione per Dialisi Peritoneale Baxter – Sacca singola per APD	LPB5225R	10568	2	€ 7,00	€ 14,00		4%	0315033 07	N/A
3	Soluzione per Dialisi Peritoneale Baxter – Sacca singola per APD	LPB5235R	10567	2	€ 7,00	€ 14,00		4%	0315033 19	N/A
4	Physioneal 40 – Sacca singola per APD	LCB5291RC	10560	4	€ 6,75	€ 27,00	€ 49.950,00	4%	0344151 01	N/A
5	Physioneal 40 – Sacca singola per APD	LCB5293RC	10561	4	€ 6,75	€ 27,00		4%	0344152 26	N/A
6	Fixioneal 40 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8280	10557	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	0365679 78	N/A
7	Fixioneal 40 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8281	10558	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	0365732 34	N/A
8	Fixioneal 40 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8282	10559	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	0365734 87	N/A
9	Fixioneal 35 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8277	10554	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	0365672 32	N/A
10	Fixioneal 35 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8278	10555	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	0365674 85	N/A

Nr.	DESCRIZIONE	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo I.V.A. ESCLUSA	IVA da applicare	Numero di registrazione Ministero della salute / AIC	Codice CND
11	Fixioneal 35 – Sacca singola in Clear-Flex per APD	LCE8279	10556	2	€ 13,50	€ 27,00		4%	0365677 37	N/A
12	Extraneal – Sacca singola	LPB4938R	10564	5	€ 12,40	€ 62,00	€ 22.940,00	4%	0333020 86	N/A
13	Extraneal – Sacca singola	LPB4945R	10565	4	€ 12,40	€ 49,60		4%	0333021 24	N/A
14	Nutrineal PD4	LPB9674R	10563	4	€ 8,00	€ 32,00	€ 14.800,00	4%	0292040 82	N/A
15	Miniset 24 cm	R5C4482	10575	6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960257/R	F020280
16	Tappino per Miniset	SPC4466	10569	60	€ 1,00	€ 60,00	€ 3.700,00	4%	344949/R	F020280
17	Adattatore in titanio	SPC4129	10578	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	344955/R	F020280
18	Conchiglia	SPC4211	10570	60	€ 0,40	€ 24,00	€ 1.480,00	4%	344952/R	F020280
19	Homechoice Claria cycluser per APD con nuova pompa a scorrimento	5C6M40	39669	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	1949168/R	Z12090101
20	Modem cellulare 4G	5H32408	9368	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
21	Prolunga per linea paziente	R5C4480F	39671	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	1524026/R	F020280
22	Set Homechoice a 4 vie	R5C4479	20510	30	€ 19,00	€ 570,00	€ 70.300,00	4%	960317/R	F020280
23	Set Homechoice a 8 vie	R5C4478	20511	30	€ 19,00	€ 570,00		4%	960275/R	F020280
24	Set Homechoice pediatrico a 4 vie	R5C8303	39672	30	€ 19,00	€ 570,00		4%	960298/R	F020280
25	Piovra a 5 vie	R5C4427	39575	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960335/R	F020280
26	Sacca di drenaggio da 15 litri	M2MC4145 M	39577	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	960562/R	F020280
27	Tanica di drenaggio da 25 litri	PL4122	10576	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
28	Rubinetto per tanica di drenaggio	PL1394	20518	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
29	Carrello per Homechoice	LC371B	20519	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4%	N/A	N/A
30	Kit medicazione asola cutanea	2DRCAPDER 1	39572	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
31	Kit Cambio set	2DRCSTER	39573	10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	42451/R	T0203
32	Kit cambio sacca	DR30CSTER	39574	30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	1384/R	Assemblato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 (D.lgs. 24 feb. 97 n. 46 e s.m. e i.)
33	Disinfettante per cute a base di Clorexidina 2% 500 ml / 1000 ml	PF37325	40364 (500 ml) / 40365 (1000 ml)	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	N/A	N/A
34	Amukine Med 0,05% spray 200 ml	419414	40103	24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	0321920 41	N/A



La suddetta "fornitura" dovrà essere conforme alle norme nazionali, nonché alle normative CEE, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio ed all'uso, vigenti all'atto della consegna.

La "fornitura" con scadenza dovrà recare le prescritte diciture e le consegne devono riguardare prodotti la cui data di scadenza sia congrua rispetto al normale consumo programmato; l'“Azienda Ospedaliera” si riserva comunque di non accettare prodotti che riportino date di scadenza con validità residue inferiori a due terzi del loro periodo di validità complessivo.

L'“Appaltatore” si obbliga a provvedere a proprie spese al trasferimento ed alla consegna dei beni oggetto del presente contratto, presso l'Unità Operativa utilizzatrice dell'“Azienda Ospedaliera”, indicate al precedente comma 1 del presente articolo, nei tempi e nei modi indicati dal C.S.A. La “Stazione appaltante”, nel periodo di efficacia del presente contratto, si riserva la facoltà di richiedere all'“Appaltatore”, che ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del presente atto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto. L'“Azienda Ospedaliera” si riserva la facoltà di recepire l'eventuale provvedimento regionale di affidamento centralizzato della fornitura di che trattasi, senza che da parte del “Fornitore” possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere;

### **- Articolo 3.-Norme regolatrici e disciplina applicabile**

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e so-

stanziale del presente contratto.

L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- ☞ dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- ☞ dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- ☞ dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- ☞ dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Ospedaliera.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### **- Articolo 4. - Qualità, Tempi di Consegna e Garanzia della "Fornitura"**

L' "Appaltatore" prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative della "fornitura" e del materiale di consumo, l'assistenza, il luogo ed i termini di

consegna, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti dal Capitolato tecnico – Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell’Appalto, pertanto dichiara di accettare senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

#### **- Articolo 5. - Durata del Contratto**

Il presente Contratto ha la durata di 60 mesi a decorrere dalla data della delibera di aggiudicazione.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla Gara a Procedura Aperta, relativa alla procedura Aperta per la fornitura quinquennale con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni di Materiale per Dialisi Peritoneale per pazienti con insufficienza renale cronica per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo – **Lotto n°1** - indetta dalla “Azienda Ospedaliera” è stato comunicato all’ “Appaltatore” con nota del 4 agosto 2022, Prot. n. 19585;

La “Azienda Ospedaliera” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza economica e sulla qualità e regolarità della fornitura e dei servizi connessi e complementari resi dal “Fornitore”, la facoltà di proseguire con il predetto, alla scadenza, il rapporto contrattuale di fornitura per un periodo, non superiore comunque a tre anni, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 50/2016.

L’eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa al “Fornitore” per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale, senza che il “Fornitore” possa in alcun modo opporsi. Alla data di sca-

denza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della “Azienda Ospedaliera”.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L’ “Azienda Ospedaliera” ha la facoltà di attivare l’opzione di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 per mesi sei ed è limitata il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all’Azienda Ospedaliera.

L’ “Azienda Ospedaliera” si riserva il diritto di recesso entro il termine del 1° trimestre dall’inizio della fornitura oggetto del presente contratto, da considerare come periodo di prova, come disciplinato all’Art. 16 del Capitolato tecnico, qualora la stessa risultasse, a proprio insindacabile giudizio, non soddisfacenti i “Apparecchiature” forniti dal “Fornitore”.

#### **- Articolo 6. - Esecuzione del Contratto e Consegne.**

Nell’esecuzione della “Fornitura” il “Fornitore” è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica tecnico/sanitaria ed ospedaliera della stessa;

1. la prestazione a carico del “Fornitore” avviene sulla base delle condizioni indicate nell’offerta economica del 18 ottobre 2021 e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati;
2. l’ “Appaltatore” dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini di intervento mediante la procedura Nodo Smistamento Ordini (NSO);
3. sono a carico del “Fornitore” tutti gli oneri e le conseguenti spese relative



così come di seguito specificato:

- a)** il trasporto controllato;
- b)** l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico dei beni oggetto di aggiudicazione, il trasferimento al locale di destinazione, compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento ed eventuali opere edili e quanto altro fosse necessario per dare l'impianto installato, ultimato e perfettamente funzionante;
- c)** spostamento e riposizionamento di impianti che possono fungere da ostacolo all'installazione del sistema, la relativa installazione, la taratura la messa in funzione delle apparecchiature nell'Unità Operativa utilizzatrice;
- d)** il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi delle apparecchiature al momento dell'installazione con i relativi oneri;
- e)** la fornitura di mezzi ed attrezzature e la messa a disposizione del personale per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte della "Azienda Ospedaliera" incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI;
- f)** aggiornamento tecnologico;
- g)** la fornitura di manuali completi e dettagliati, in lingua italiana con tutte le istruzioni di funzionamento;
- h)** la preparazione e l'addestramento del personale addetto al funzionamento;
- i)** lo svolgimento dei corsi periodici di aggiornamento;
- j)** Servizio di Manutenzione Preventiva per mesi dodici dalla data di collaudo con esito positivo;
- k)** Servizio di Manutenzione Ordinaria (correttiva, adeguativa e componente evolutiva), per mesi dodici dalla data di collaudo con esito positivo;

l) le verifiche periodiche di sicurezza dell'apparecchiatura secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico del "Fornitore" e secondo la tempistica della manutenzione correttiva;

m) la certificazione che i rifiuti prodotti non sono tossici né nocivi;

n) l'assistenza al cliente per tutta la durata della fornitura;

o) adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;

p) ogni altra spesa inerente all'espletamento della "fornitura" e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel C.S.A. o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge;

Il "Fornitore" dovrà provvedere alla riparazione dell'"Apparecchiatura" e/o eventuale sua sostituzione, oggetto del presente contratto, secondo le modalità descritte all'art. 6 del capitolato tecnico;

L' "Azienda Ospedaliera" ed il "Fornitore" danno atto che, in relazione alla gestione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 Marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero.

#### **- Articolo 7. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto,

L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del

contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato.

L' "Azienda Ospedaliera" nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Epifanio DI NATALE, Direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, affidando allo stesso i compiti già indicati all'art. 18 del capitolato tecnico ed ha espressa delega di operare, durante il corso della "Fornitura", per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari;

In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali

#### **- Articolo 8. - Responsabile della fornitura.**

Il "Fornitore" dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento della "Fornitura" è il Dott. Spadoni Marco rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. 3408823758 e mail marco\_spadoni@baxter.com.

Il Responsabile al Coordinamento della "Fornitura", così come indicato al superiore comma 1 del presente articolo, dovrà garantire la presenza per l'assistenza e la manutenzione *Full Risk* e può intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali;

Il Responsabile della fornitura deve garantire la disponibilità per l'assistenza e manutenzione *Full Risk* complessiva che dovrà essere conforme a quanto previsto nell'articolo 6 del capitolato tecnico ed in particolare

a) disponibilità giornaliera: dalle 08:00 alle 19:00 - dal lunedì al venerdì inclu-

so (5 giorni su 7);

**b)** l'intervento tecnico, da prevedersi con caratteristiche del tutto analoghe sia per la garanzia, sia per la manutenzione ordinaria correttiva, dovrà prevedere i livelli di servizio di seguito riportati nello stesso articolo 6 del capitolato tecnico evidenziato.

- con "Tempo di intervento" si intende la presa in carico e la prima analisi del problema o malfunzionamento;
- con "Tempo di ripristino" si intende il tempo massimo concesso per applicare una soluzione che ripristini l'operatività del sistema a partire dalla richiesta/segnalazione da parte dell'Utente;

Tutte le comunicazioni relative alla fornitura, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al "*Fornitore*".

Le comunicazioni al Responsabile della fornitura verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d'intesa con l'Unità Operativa interessata della "*Azienda Ospedaliera*".

#### **-- Articolo 9. Obbligazioni specifiche del "*Fornitore*".**

Il "*Fornitore*", oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, si obbliga:

**a)** la fornitura delle apparecchiature e di tutti i beni oggetto di aggiudicazione, comprensiva della manutenzione "*Full Risk*" e del materiale di consumo – CIG: 88504251C2 - oggetto del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario;

**b)** manlevare e tenere indenne la "*Azienda Ospedaliera*" dalle pretese che i ter-

zi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni usati dall' "Appaltatore" per l'esecuzione della "**Fornitura**" ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

#### **Articolo 10. - Altri Obblighi del "Fornitore"**

Il "Fornitore" è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalle stesse incaricate addette alla fornitura oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi;

Il "Fornitore" assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della "Azienda Ospedaliera" che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la "Azienda Ospedaliera", che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere;

Il "Fornitore" si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il "Fornitore" si impegna all'integrale osservanza delle

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili;

Il “Fornitore” si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il “Fornitore” anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse;

Il “Fornitore” dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n°68, “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili “, in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della suddetta Legge;

Il “Fornitore” si obbliga a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della deliberazione del 19 Gennaio 2012, n. 76, della “Azienda Ospedaliera” o nel corso dell’esecuzione del presente contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del “Fornitore”

degli obblighi previsti dal presente articolo, la “Azienda Ospedaliera” procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l’importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all’affidamento della fornitura ad altra impresa, con addebito al “Fornitore” delle maggiori spese sostenute dalla “Azienda Ospedaliera”. L’eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del “Fornitore”;

Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell’Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

**- Articolo 11. - Gestione, Termini di Esecuzione e Garanzia**  
**del “Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk”**

Il “Fornitore” ha l’obbligo di fornire la “Apparecchiatura” di produzione corrente, nuove di fabbrica, modelli più recenti, non ricondizionate né riassemblate e quant’altro indicato all’art. 4 del capitolato tecnico.

Durante tutto il periodo contrattuale. Il “Fornitore” dovrà garantire la funzionalità delle apparecchiature attraverso la manutenzione ordinaria preventiva, nonché l’assistenza, in grado di soddisfare le norme ISO 9001:2008, “Processo Gestione degli strumenti”, così come indicato all’art.6 del capitolato tecnico, in particolare:

**a)** a partire dalla data del positivo collaudo e per tutta la durata del contratto, il “Fornitore” deve, con spese e oneri a proprio carico, erogare il “Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk”, comprensivo della manutenzione preventiva, ordinaria e nelle sue diverse ipotesi, onde garantire il perfetto

funzionamento delle “Apparecchiature”, del software e di tutti i componenti

necessari per il corretto uso delle apparecchiature stesse;

**b)** il “Fornitore” deve assicurare e garantire la funzionalità del sistema rimuovendo tempestivamente le cause del suo malfunzionamento;

**c)** il “Fornitore” deve garantire, per tutta la durata del contratto, il medesimo livello qualitativo delle “Apparecchiature” come accertato all’atto del collaudo;

**d)** il “Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk” verrà erogato dal “Fornitore” così come di seguito elencato:

- telefonicamente;
- da parte di tecnici specializzati in collegamento in remoto;
- on-site;

La manutenzione e l’assistenza rientrano fra i componenti della “Fornitura” sino alla scadenza contrattuale.

Le specificità della manutenzione preventiva, di quella ordinaria e la disponibilità del “Fornitore” sono esplicitate dal capitolato tecnico, come già su richiamato, e dall’art. 8 del presente contratto.

Al termine di ogni intervento il “Fornitore” dovrà compilare un apposito rapporto, riportandovi la descrizione del problema e la relativa soluzione, nonché quanto elencato all’art. 6 del capitolato tecnico., il suddetto rapporto dovrà esser controfirmato dal referente dell’U.O. richiedente l’intervento stesso.

Il “Fornitore” deve produrre trimestralmente un rapporto dettagliato degli interventi effettuati e dei relativi tempi di risoluzione nel periodo di competenza.

Gli interventi di “assistenza tecnica” devono esser richiesti dal Servizio di



Ingegneria Clinica della “Azienda Ospedaliera” e dovrà comprendere quanto prescritto dal Capitolato tecnico - Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell’Appalto.

**- Articolo 12. - Verifiche di Qualità nell’Esecuzione del Contratto.**

La presa in consegna da parte della “Azienda Ospedaliera”, forniti dal “Fornitore” o da terzi per conto di esso, non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. I beni dichiarati al momento dell’intervento, utili e necessari per il corretto funzionamento dei “Apparecchiature” oggetto del presente contratto, se non conformi e/o consegnati in eccesso potranno essere respinti senza alcuna formalità-

Agli effetti dei requisiti qualitativi dei “Apparecchiature” resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione la “Azienda Ospedaliera”, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della fornitura in questione.

Le “Apparecchiature” e gli altri beni che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del “Fornitore” e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura delle UU.OO. della “Azienda Ospedaliera”, utilizzatrici della “Fornitura”, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal “Fornitore”.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della “Azienda Ospedaliera”, presentassero difetti saranno rifiutati ed il “Fornitore” dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.



La “Azienda Ospedaliera” metterà a disposizione del “Fornitore”, per il ritiro, i beni in eccedenza, difettati e/o guasti e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il “Fornitore” dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza, difettati e/o guasti e non accettati, concordando con la “Azienda Ospedaliera” le modalità del ritiro. Qualora il “Fornitore” non provveda al ritiro delle suddette “parti”, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione, la “Azienda Ospedaliera” potrà procedere allo smaltimento degli stessi a spese del “Fornitore”, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax o posta elettronica certificata, il “Fornitore” non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante la custodia, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

### **- Articolo 13. - Corrispettivi.**

I corrispettivi dovuti all’“Appaltatore” per la fornitura in argomento comprensiva della manutenzione “FULL RISK” - così come di seguito sinteticamente trascritto:

**Il prezzo complessivo per la fornitura del Lotto n. 1 ammonta a € 1.373.286,00 (unmilionetrecentosettantatremiladuecentoottantasei/00).**

**Tutti gli importi sopra riportati s’intendono esclusa I.V.A.**

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per tutta la validità del contratto ed onnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste dal capitolato tecnico salvo quanto stabilito nel successivo articolo del presente contratto. L’ “Appaltatore” non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati nel capitolato tecnico, nella sua offerta economica e nel presente contratto;

L' "Appaltatore" riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la "Fornitura", restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto come predeterminata al precedente Art. 5 del presente contratto, i costi della complessiva fornitura e oggetto del presente contratto sono quantificati in **€ 1.373.286,00 (unmilionetrecentosettantatre-miladuecentoottantasei/00) =OLTRE I.V.A.=** come distinta al superiore comma 1 del presente articolo; somma che trova copertura sui pertinenti Conti Economici del Bilancio della "Azienda Ospedaliera";

#### **- Articolo 14. - Fatturazione e Pagamenti.**

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall' "Appaltatore" conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, da quanto espressamente indicato nell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto, nonché nel presente atto.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità della fornitura effettuata, in termini di qualità e quantità e la conformità al Capitolato tecnico e quant'altro indicato all'art. 7 dello stesso Capitolato speciale d'appalto.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione della "Fornitura" e sia al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del "Fornitura" oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o



qualora siano riscontrate irregolarità, la “Azienda Ospedaliera” segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO - Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 e l’invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” che è il seguente: **UFI 05S**.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo. Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria della “Stazione Appaltante”. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere della “Stazione Appaltante” del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritar-

di nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l'“Appaltatore” si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite negli articoli da 19 a 21 del capitolato speciale d'appalto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

#### **- Articolo 15. - Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto

La Ditta **BAXTER S.P.A.**, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L.

136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario, aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

1. ISTITUTO DEUTSCHE BANK SPA.

- Agenzia FILIALE 1 ROMA;

- [REDACTED]

- Generalità delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti accesi presso il predetto Istituto:

- Panfilo Luca, codice fiscale: [REDACTED];

- Nerea Simeon Amuchastegui, codice fiscale: [REDACTED];

- Brady Gavin Joseph, codice fiscale: [REDACTED];

- O'Boyle Finola, codice fiscale: [REDACTED];

- Rushe Thomas Gerard, codice fiscale: [REDACTED];

- O'Reilly Fiona Kathleen, codice fiscale: [REDACTED];

- Keorhajian Elise, codice fiscale: [REDACTED];

L'“Appaltatore” si impegna a comunicare alla “Stazione Appaltante”, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'“Appaltatore” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;



L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge, nonché a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto a quest'ultima dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Sta-

zione Appaltante” e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il Codice Identificativo di Gara: 88504251C2; attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

**- Articolo 16. - Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità.**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’“Azienda Ospedaliera” contesta mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al “**CAPO II Inadempienze e Penalità**” (art. 19 e segg.) del Capitolato speciale d’appalto. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell’espletamento delle prestazioni, l’Azienda Ospedaliera previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata, potrà diffidare l’Appaltatore all’esatta esecuzione.

L’Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’Azienda Ospedaliera previa adeguata istruttoria, dal. Responsabile Unico del Procedimento (RUP), non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel capitolato speciale d’appalto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a





corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.

L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **- Articolo 17. - Deposito cauzionale definitivo.**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzio-



ne definitiva calcolata sul valore complessivo della fornitura del presente contratto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria n. 1897743 in data 9 agosto 2022 di € 54.931,44 (Euro cinquantaquattromilanovecentotrentuno/44), rilasciata dall'Istituto ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.", Agenzia di GALGANO S.P.A. – Milano e valida fino al 31 agosto 2027.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'“Appaltatore”, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Azienda Ospedaliera” ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali;

La sopracitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla “Stazione Appaltante”.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'“Appaltatore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla “Azienda Ospedaliera”; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Articolo 18. - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa.**

L'“Appaltatore” assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'“Appaltatore” stesso quanto della “Stazione Appaltante” e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di incaricati.

L'“Appaltatore” dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di polizze assicurative R.C.T. e R.C.O., per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo “Appaltatore” in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare dette polizze tengono indenne la “Stazione Appaltante”, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'“Appaltatore” possa arrecare alla “Stazione Appaltante”, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la “Stazione Appaltante”; pertanto, qualora l'“Appaltatore” non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

### **- Articolo 19.-Cessione del contratto**

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016.

### **- Articolo 20.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile all'Azienda Ospedaliera qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Azienda Ospedaliera cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Azienda Ospedaliera potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

### **- Articolo 21.- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il soggetto ri-

sultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, in relazione alla comunicazione di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge

#### **- Articolo 22.- Modifiche in corso di esecuzione del contratto**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12, nel corso dell'esecuzione del contratto, dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

#### **- Articolo 23.- Responsabilità civile**

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che

possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

**- Articolo 24.- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.**

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;
- d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora di-

sposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

#### **-- Articolo 25. - Recesso e Risoluzione del Contratto.**

A prescindere dalle cause di risoluzione e recesso del contratto come contemplato nelle norme di Legge e da quelle previste nei singoli articoli del presente atto, la “*Stazione Appaltante*” potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: “clausola risolutiva espressa”, previa dichiarazione da comunicarsi all' “Appaltatore” con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.

Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, da intendersi qui integralmente recepito e trascritto, la “*Stazione Appaltante*” potrà provvedere alla risoluzione del contratto:

a) senza che ciò comporti oneri per l'“Appaltatore”, nei casi previsti dal sud-

detto art. 21 del Capitolato speciale d'appalto., comma 1, lettere: a), b), c), d), e);

**b)** con oneri e spese a carico dell'“*Appaltatore*”, nei casi previsti dal summenzionato art. 21 del Capitolato speciale d'appalto., punto 2), dalla lettera **a)** alla lettera **u)**. Al verificarsi delle fattispecie di cui all'anzidetto comma 2, del presente articolo, la “*Stazione Appaltante*” incamera il deposito cauzionale definito quale penale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute e fatte salve le altre facoltà della “*Stazione Appaltante*” stabilite dal sopracitato articolo del capitolato speciale d'appalto.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all'art. 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale., a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria **BAXTER S.P.A.**

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92,



comma 3, del D.lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto della Stazione appaltante al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto la fornitura già svolta, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per la Stazione appaltante. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 18 del presente contratto.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **- Articolo 26.- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi tito-

lo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti

**- Articolo 27.- Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento**

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" con deliberazione Commissario Straordinario n°72 del 29 gennaio 2019 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Commissario n.410 del 26 ottobre 2017 (consultabili all'indirizzo: [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it) - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali.)

**- Articolo 28.- DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI anche se non sono presenti costi da rischi da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi com-

presi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione,

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

#### **- Articolo 29.- Codice di comportamento**

La Ditta **BAXTER S.P.A.** dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

#### **- Articolo 30.-Trasferimento di proprietà dei beni**

La proprietà dei materiali oggetto della fornitura è trasferita all'Azienda Sanitaria dalla data di consegna nei locali delle Aziende stesse. Restano pertanto a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al

trasporto e alla sosta in attesa dell'utilizzo, nei locali dell'Azienda Ospedaliera, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

### **- Articolo 31.- Collaudo delle apparecchiature**

Entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, si dovrà procedere a sottoporre a collaudo i prodotti consegnati.

Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica.

### **- Articolo 32.- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, la “Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della “Fornitura” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679;

La “Azienda Ospedaliera”, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Azien-



de Sanitarie della Regione.

La Ditta **BAXTER S.P.A.** presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

### **- Articolo 33.- Riservatezza**

La Ditta **BAXTER S.P.A.** ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **- Articolo 34.- Domicilio del "Fornitore" e Comunicazioni**

Il "**Fornitore**", ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio **domicilio legale** in Via del Serafico 89 - 00142, Roma.



Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): [baxterbids@pec.baxter.com](mailto:baxterbids@pec.baxter.com);
- ◆ altra posta elettronica: [italy\\_bidsoffice@baxter.com](mailto:italy_bidsoffice@baxter.com);
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Via del Serafico 89 -00142, Roma.

#### **- Articolo 35.- Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera**

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" "è attualmente l'Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727. È obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello".

#### **- Articolo 36.- Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **- Articolo 37.- – Codice di comportamento**

La Ditta **BAXTER S.P.A.** dichiara di aver preso visione del codice di com-

portamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

#### **- Articolo 38.- Rinvio al capitolato speciale ed ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara ( Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di gara e Capitolato tecnico ) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato

#### **- Articolo 39.- Spese di contratto, registrazione e varie**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente ditta

## BAXTER S.P.A.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dall'Azienda Ospedaliera, quale committente.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

### **- Articolo 40.- Allegati al contratto**

Il presente contratto formato da n. 40 articoli occupa 48 (quarantotto) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 3 (numero 3) documenti allegati:

1. Cauzione definitiva, costituita complessivamente da 3 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "A". (\*)





3. offerta economica sotto la lettera “B”.

Palermo, li \_\_\_\_\_

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Walter MESSINA- Firmato digitalmente

PER LA DITTA BAXTER S.P.A.

Dott. Roberto MONGUZZI - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto  
procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente con-  
tratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli

Articolo 16 (Inadempienze, controlli, contestazioni e penalità)

Articolo 25 (Risoluzione e recesso del contratto);

Articolo 26 (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Articolo 36 (Foro competente)

Palermo, li \_\_\_\_\_

PER LA DITTA BAXTER S.P.A.

Dott. Roberto MONGUZZI - Firmato digitalmente

(\*) L’originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l’Ufficio  
del Responsabile della U.O.C. Provveditorato